

E' possibile contestare avanti il Giudice dell'esecuzione la nullità delle fideiussioni rilasciate dal consumatore anche in caso di decreto ingiuntivo non opposto

Corte di Giustizia della Comunità Europea, 17 maggio 2022

“L’art. 6, paragrafo 1, e l’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa - per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come consumatore ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”.

In sostanza: anche se il fideiussore consumatore non ha spiegato opposizione al decreto ingiuntivo che viene dunque utilizzato come titolo esecutivo nella procedura esecutiva, può contestare avanti il Giudice dell’esecuzione

- 1) la nullità della garanzia o delle sue clausole abusive e vessatorie;
- 2) tanto può fare anche se la garanzia e il decreto ingiuntivo non opposto siano anteriori al 2015, ovvero prima che la Corte di Giustizia procedesse a chiarire quando il fideiussore sia qualificabile come consumatore;
- 3) la rilevazione delle nullità non è soggetta a preclusioni processuali di sorta avanti il Giudice dell’esecuzione; qualora il bene esecutato sia stato già aggiudicato all’asta, il consumatore ha comunque diritto al risarcimento del danno.